


COMUNE DI CA

Provincia di Trento

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL
SERVIZIO DI VOLONTARIATO DENOMINATO
“CUSTODE DEL SECOLARE
CASTAGNETO DI CARISOLO”



PREMESSA

Il Comune di Carisolo, attraverso il PROGETTO CUSTODE DEL SECOLARE CASTAGNETO DI CARISOLO, intende raggiungere scopi e finalità di rilevanza sociale attraverso:

- la garanzia alle persone coinvolte nel progetto di una partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della comunità in cui essi vivono, recuperandone le esperienze di vita;
- possibilità per una maggiore presenza di persone titolate a segnalare situazioni anomale, eventuali disservizi con conseguente ampliamento per l'Amministrazione Comunale alla risoluzione di problematiche più delicate e di stretta pertinenza;
- preservare da atti di vandalismo o comunque evitare danni ai castagni ed altre piante del Castagneto di Carisolo sito in località "Ciatina" all'imbocco per la Val Genova.

ART 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

È istituito il servizio denominato "Custode del secolare castagneto di Carisolo". Tale servizio consiste nel presidiare e sorvegliare il Parco del Castagneto specialmente nel periodo di raccolta delle castagne e per quanto necessario, anche in tutti gli altri periodi dell'anno.

ART 2 NATURA GIURIDICA DEL RAPPORTO

Il servizio "Custode" è costituito da un'attività prestata gratuitamente ad esclusivo titolo di volontariato, senza vincolo di subordinazione gerarchica e senza costituzione di un rapporto di pubblico impiego.

ART 3 REQUISITI

Il Servizio potrà essere svolto da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- Residenza nei Comuni di Carisolo o Pinzolo;
- età compresa fra i 50 ed i 75 anni. Al compimento del 75° anno il volontario potrà terminare il servizio per l'anno in corso, ma non potrà più espletare il servizio per la raccolta delle castagne dell'anno successivo;
- idoneità psicofisica all'effettuazione dei compiti indicati nel presente regolamento, comprovata da certificato medico rilasciato dal medico di base od altra struttura medico-sanitaria competente;
- immunità penale e pieno godimento dei diritti civili e politici;

ART. 4 FORMAZIONE E SELEZIONE

Ogni anno, prima dell'inizio di maturazione delle castagne, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, individua ed incarica, ove possibile, i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 3 disposti a svolgere l'attività di "custode".

Detta individuazione può avvenire anche a seguito di un avviso esposto all'albo comunale con invito a tutti gli interessati a presentare la propria disponibilità all'Amministrazione Comunale o seguito accordi con le associazioni di volontariato comunali.

Qualora pervengano richieste di affidamento dell'incarico in maggior numero rispetto alle effettive necessità, la Giunta Comunale decide in merito assumendo le informazioni rilevanti al fine di valutare particolari attitudini ed esperienze professionali dei soggetti richiedenti, anche sulla base di precedenti collaborazioni eventualmente esperite tra il Comune di Carisolo e uno o più di tali soggetti.

Il possesso dei requisiti soggettivi previsti all'art. 3 è accertato dagli uffici comunali.

L'incarico conferito dalla Giunta Comunale può essere risolto in qualsiasi momento per rinuncia del "custode" per decisione della Giunta Comunale qualora si ritenga il "custode" inadatto alla prestazione oppure qualora vengano a mancare i requisiti soggettivi richiesti.

ART 5 MODALITA' E LUOGHI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio verrà espletato sotto le direttive e il coordinamento dell'ufficio referente alle cui direttive i volontari dovranno adeguarsi.

I "custodi" rispondono al Sindaco o ad un suo delegato.

All'Amministrazione spetta altresì la formazione dei volontari, il controllo delle attività svolte e l'adozione degli opportuni provvedimenti su quanto segnalato dai volontari.

Le persone incaricate dovranno rispettare le disposizioni impartite.

Gli stessi, in caso di impedimento per malattia o altra causa daranno tempestiva informazione all'Amministrazione che si attiverà per la sostituzione.

Il numero dei volontari, gli spazi e i giorni nei quali si svolgerà il servizio saranno individuati dalla Giunta Comunale.

ART 6 COMPITI E COMPORTAMENTO

Il rapporto tra i volontari e i cittadini che accederanno al parco per la raccolta ad uso personale delle castagne dovrà essere improntato all'educazione, al rispetto e alla tolleranza. Ai volontari è richiesta affidabilità e puntualità. Durante il servizio dovranno essere indossati gli elementi di riconoscimento in conformità a quanto disposto dal presente Regolamento.

Il servizio di custodia consisterà nelle seguenti attività:

- stazionare all'interno del parco durante gli orari 06:00 - 17:00.
- assistere e coadiuvare al fine di evitare il verificarsi di comportamenti dagli usufruttori tali da danneggiare le piante o parti di esse (es. utilizzo di bastoni per scuotere i rami per stimolare la caduta del frutto), evitare deterioramenti alle castagne e pericoli agli utenti del castagneto.
- controllare la quantità di frutto raccolto che dovrà sempre essere limitato all'uso personale e non alla vendita;
- segnalare eventuali anomalie accertate durante il servizio all'Amministrazione, ai custodi forestali o alla Guardia Forestale senza procedere a contatti verbali con eventuali trasgressori;
- collaborare senza interferire o sostituirsi all'agente di Polizia locale, al custode forestale o alla Guardia Forestale eventualmente presente.

I turni di svolgimento del servizio sono stabiliti direttamente dai custodi, coordinati dall'incaricato dell'Amministrazione.

Nello svolgimento del servizio, i volontari dovranno segnalare eventuali anomalie accertate, problemi e necessità di intervento.

ART. 7 DURATA DELL'INCARICO

Gli incarichi assegnati ai volontari dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 4, si ritengono rinnovati di anno in anno fino alla successiva apposita deliberazione e cessano per i seguenti motivi:

- dimissioni scritte da parte del volontario;
- revoca dell'incarico da parte dell'ufficio referente del progetto per inosservanza di quanto disposto dal presente Regolamento
- raggiunti limiti di età (anni 75).

ART. 8 COPERTURA ASSICURATIVA

L'Amministrazione Comunale NON provvede alla copertura assicurativa con l'I.N.A.I.L. per gli infortuni e le malattie professionali in quanto trattasi di prestazione gratuita.

L'Amministrazione Comunale provvede invece alla copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (rischi RCT) e per gli infortuni nei quali dovessero incorrete i custodi in ragione dello svolgimento del servizio in parola.

ART. 9 COMPENSI E RIMBORSI

Nessun compenso e rimborso viene riconosciuto trattandosi di un servizio svolto dagli interessati gratuitamente ed a regime di volontario.

Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici. L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo.

La spesa relativa alla visita medica per l'ottenimento del certificato comprovante l'idoneità psicofisica prevista dall'art. 3 del presente regolamento è assunta a carico del Comune.

Il Comune organizzerà una volta all'anno, al termine del servizio svolto, un incontro conviviale di ringraziamento rivolto a tutti i "Custodi del secolare castagneto di Carisolo".

ART. 10 DOTAZIONE DI SERVIZIO

Ogni volontario dovrà utilizzare per il servizio una dotazione di base, fornita dal Comune, composta da:

- giubbotto stradale rifrangente con scritta;
- fischietto con catenella;
- tesserino nominativo di riconoscimento rilasciato dal Comune.

L'Amministrazione può assegnare ai "custodi" altre dotazioni ritenute utili per l'espletamento del servizio. Le dotazioni di servizio di cui al presente articolo rimangono di proprietà del Comune di Carisolo.

ART. 11 COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Il coordinamento della prestazione dei "custodi" è effettuato dall'ufficio comunale incaricato.

Detto personale deve verificare periodicamente la correttezza operativa della prestazione resa dai custodi nonché la presenza in servizio degli stessi.

All'inizio del servizio ed ogniqualvolta l'Amministrazione lo ritenga opportuno tutti i "custodi" devono essere istruiti sulle tecniche operative oggetto della prestazione in parola.

ART. 12 COMPATIBILITA' DEL SERVIZIO

Il presente servizio di custode del secolare castagneto di Carisolo è compatibile con il servizio di nonno vigile istituito con deliberazioni del Consiglio comunale n. 54 dd. 21/12/2010 e n. 28 dd. 30/08/2012 e così viceversa.